



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Obbligo di formazione per la detenzione di animali domestici e per il trattamento professionale di animali domestici

L'ordinanza sulla protezione degli animali prevede per la detenzione di determinati animali domestici una formazione riconosciuta dall'USAV, in particolare se si tratta di un numero elevato o se sono detenuti e utilizzati a titolo professionale. È necessaria una formazione minima anche per diversi servizi, quali l'accudimento professionale o la cura di zoccoli e unghioni. Le informazioni tecniche forniscono una panoramica dei requisiti formativi previsti dall'ordinanza sulla protezione degli animali per le singole specie.

Sono considerati animali domestici gli animali addomesticati della specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, escluse le specie esotiche; yak e bufali addomesticati, lama e alpaca, conigli domestici, cani e gatti domestici, piccioni e volatili domestici quali polli, tacchini, faraone, oche e anatre (art. 2 cpv. 1 lett. a OPAn). Per gli animali selvatici che sono utilizzati a scopo agricolo si rinvia alle informazioni tecniche 13.2 concernenti l'obbligo di formazione per la detenzione e il trattamento di animali da compagnia e selvatici.

Obbligo di formazione

Chiunque sia responsabile della detenzione e dell'accudimento di animali domestici oppure offra servizi professionali per i detentori di animali deve fornire la prova della formazione richiesta. Le detenzioni e le attività soggette ad autorizzazione sono subordinate a tale condizione, che è verificata durante i controlli in materia di protezione degli animali.

Formazione specialistica non legata a una professione, FSNP (cfr. art. 197 OPAn)

La FSNP è talvolta sufficiente per un numero limitato di animali. Se si supera tale numero, la persona responsabile deve disporre di una formazione specialistica, per esempio di guardiano di animali. Chi possiede già un diploma professionale per la detenzione in questione non deve seguire una FSNP aggiuntiva.

Equidi

- Detenzione professionale di oltre 11 equidi (cfr. art. 31 cpv. 5 OPAn), salvo nel caso di un diploma professionale specifico per gli equidi. Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni tecniche 11.1 «Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli e altri equidi».
- Svolgimento della cura professionale degli zoccoli per gli equidi, ad eccezione dei fabbri maniscalchi (cfr. art. 102 cpv. 5 OPAn).

Bovini

- Svolgimento della cura professionale degli unghioni (cfr. art. 102 cpv. 5 OPAn).

Conigli

- Cessione di oltre 100 conigli all'anno (cfr. art. 102 cpv. 2 lett. d OPAn).

Cani

- Pensione per cani con al massimo 19 posti per sede, ad eccezione dei guardiani di animali (cfr. art. 102 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OPAn).
- Servizio di accudimento (p. es. servizio di passeggio per cani) con al massimo 19 cani, ad eccezione dei guardiani di animali (cfr. art. 102 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b OPAn).
- Cessione di oltre 20 cani o dei cuccioli di tre filiate all'anno (cfr. art. 102 cpv. 4 OPAn), esclusi i guardiani di animali.

Gatti

- Pensione per gatti con al massimo 19 posti per sede, ad eccezione dei guardiani di animali (cfr. art. 102 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OPAn).
- Servizio di accudimento con al massimo 19 gatti, ad eccezione dei guardiani di animali (cfr. art. 102 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b OPAn).
- Cessione di oltre 20 gatti o dei cuccioli di cinque filiate all'anno (cfr. art. 102 cpv. 4 OPAn), esclusi i guardiani di animali.

Attestato di competenza, AC (cfr. art. 198 OPAn)

L'AC deve poter essere comprovato dalla persona che è responsabile della detenzione e dell'accudimento, salvo nel caso in cui disponga di un diploma professionale o di una FSNP per la detenzione in questione (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn).

Equidi

- Detenzioni professionali con 6–11 equidi (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. b e cpv. 5 OPAn).
- Detenzioni private con oltre 5 equidi, senza contare i puledri non svezzati (numero illimitato; cfr. art. 31 cpv. 4 lett. b OPAn).
- Aziende agricole detentrici di animali con oltre cinque cavalli e altri equidi (senza contare i puledri non svezzati), salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn e
 - in totale si detengono al massimo 10 UBG di animali da reddito (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. b OPAn); oppure
 - la detenzione avviene nelle regioni di montagna e per l'accudimento degli animali sono necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera (cfr. art. 31 cpv. 2 e cpv. 4 lett. b OPAn).

Bovini

- Aziende agricole detentrici di animali con al massimo 10 UBG di animali da reddito in totale, tra cui bovini, salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. c OPAn).
- La detenzione avviene nelle regioni di montagna e per l'accudimento degli animali sono necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera, salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn (cfr. art. 31 cpv. 2 e cpv. 4 lett. c OPAn).
- Aziende non agricole detentrici di bovini (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. c OPAn).

Suini

- Aziende agricole detentrici di animali con oltre tre suini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre), salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn e
 - in totale si detengono al massimo 10 UBG di animali da reddito (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. a OPAn); oppure
 - la detenzione avviene nelle regioni di montagna e per l'accudimento degli animali sono necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera (cfr. art. 31 cpv. 2 e cpv. 4 lett. a OPAn).
- Aziende non agricole detentrici di animali con oltre tre suini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. a OPAn).

Ovini e caprini

- Aziende agricole detentrici di animali con oltre 10 ovini o 10 caprini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre), salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn e
 - in totale si detengono al massimo 10 UBG di animali da reddito (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. a OPAn); oppure
 - la detenzione avviene nelle regioni di montagna e per l'accudimento degli animali sono necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera (cfr. art. 31 cpv. 2 e cpv. 4 lett. a OPAn).
- Aziende non agricole detentrici di animali con oltre 10 ovini o 10 caprini (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. a OPAn).

Yak e bufali

- Aziende agricole detentrici di animali con al massimo 10 UBG di animali da reddito in totale, tra cui yak e/o bufali, salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn (cfr. art. 31 cpv. 4 OPAn).

Lama e alpaca

- Detenzioni di lama e/o alpaca (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. c OPAn).
- Aziende agricole detentrici di animali con al massimo 10 UBG di animali da reddito in totale, tra cui lama e/o alpaca, salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. c OPAn).
- La detenzione avviene nelle regioni di montagna e per l'accudimento degli animali sono necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera, salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn (cfr. art. 31 cpv. 2 e cpv. 4 lett. c OPAn).

Conigli

- Aziende agricole detentrici di animali con al massimo 10 UBG di animali da reddito in totale, in cui si producono oltre 500 animali all'anno, salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. d OPAn).

Pollame domestico

- Aziende agricole detentrici di animali con al massimo 10 UBG di animali da reddito in totale, salvo nel caso in cui la persona responsabile dell'accudimento non disponga di una formazione agricola di cui all'articolo 194 OPAn e
 - se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o
 - se si producono almeno 200 pollastrelle o
 - 500 polli da carne all'anno (cfr. art. 31 cpv. 4 lett. e OPAn).

Cani

- Pensione per cani con al massimo 5 posti per sede, ad eccezione delle persone con una FSNP o dei guardiani di animali (cfr. art. 102 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 3 OPAn).
- Servizio di accudimento (p. es. servizio di passeggio per cani) con al massimo 5 cani, ad eccezione delle persone con una FSNP o dei guardiani di animali (cfr. art. 102 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 3 OPAn).

Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAN)

Art. 2 cpv. 2 lett. a OPAn Animali da reddito

A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:

Animali da reddito: animali di specie che sono detenute o destinate a essere detenute per la produzione diretta o indiretta di derrate alimentari o per una prestazione di altro genere.

Art. 31 OPAn Requisiti per i detentori di animali domestici

- ¹ Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.
- ² La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4.
- ³ Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.
- ⁴ Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di:
 - a. oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
 - b. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati;
 - c. bovini, alpaca o lama;
 - d. conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno;
 - e. volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da carne all'anno.

⁵ Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

Art. 102 OPAn Requisiti riguardanti il personale per l'accudimento, la cura, l'allevamento e la detenzione degli animali

¹ Nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento professionale gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197:

- a. nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 19 posti;
- b. nelle altre forme di accudimento professionale di al massimo 19 animali;

³ Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o in caso di altre forme di accudimento professionale di 5 animali al massimo è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per poter detenere le specie animali di cui si occupa.

⁴ Chi cede animali secondo l'articolo 101 lettera c deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

⁵ Chi effettua a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a o b.

Art. 193 OPAn Attestato di formazione

¹ Sono considerati attestati di formazione:

- a. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario;
- b. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione;
- c. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza.

² La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza.

Art. 194 OPAn Professioni agricole

¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:

- a. una formazione professionale di base nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» con un certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr;
- b. una formazione professionale superiore nelle professioni di cui alla lettera a;
- c. una formazione presso una scuola universitaria professionale o un'università nelle professioni di cui alla lettera a;
- d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo.

² Alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica o un attestato federale di capacità, integrati da:

- a. un corso di formazione in ambito agricolo concluso, disciplinato in modo unitario dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione del mondo del lavoro determinante; o
- b. un'attività pratica comprovata di gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola per almeno tre anni.

Art. 197 cpv. 1-2 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione

- ¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo e l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.
- ² La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.

Art. 198 cpv. 1-2 OPAn Formazione con attestato di competenza

- ¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.
- ² Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

Art. 199 cpv. 1 e 3 OPAn Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

- ¹ L'USAV riconosce le formazioni di cui all'articolo 197 e i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2. Pubblica la lista delle formazioni riconosciute.
- ³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

Art. 200a cpv. 1 OPAn Riconoscimento di qualifiche estere

- ¹ L'USAV decide in merito all'equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.

Art. 2 cpv. 1 OFPAN Obiettivi di apprendimento della formazione specialistica non legata a una professione per la detenzione e l'accudimento di animali

- ¹ L'obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell'accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una prole sana.

Art. 3 OFPAN Forma e durata della formazione specialistica non legata a una professione per la detenzione e l'accudimento di animali

- ¹ La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un'azienda secondo l'articolo 206 OPAn.
- ² La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno tre mesi.
- ³ La formazione delle persone che allevano a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro deve comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere d-g.

Art. 4 OFPAN

Contenuto della parte teorica della formazione specialistica non legata a una professione per la detenzione e l'accudimento di animali

¹ La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

- a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
- b. trattamento rispettoso degli animali;
- c. igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
- d. responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali;
- e. anatomia e fisiologia degli animali; e
- f. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.

² La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAN permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

- a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
- b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all'assunzione di cibo;
- c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di seguire il comportamento tipico della specie;
- d. allevamento degli animali e normale sviluppo della prole;
- e. andamento normale di una nascita o nella deposizione delle uova e sintomi più frequenti di disturbi alla nascita o di difficoltà nella deposizione delle uova;
- f. genetica, metodi di allevamento e controlli della discendenza; e
- g. obiettivi d'allevamento e tare ereditarie.

Art. 5 cpv. 1 OFPAN

Contenuto della parte pratica della formazione specialistica non legata a una professione per la detenzione e l'accudimento di animali

¹ La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2, 102 capoverso 2 o 103 lettera e OPAN deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.

Art. 30 OFPAN

Obiettivo di apprendimento della formazione con attestato di competenza per la detenzione e l'accudimento di animali

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 31 capoverso 4 o all'articolo 85 capoverso 3 OPAN è che il detentore di animali o la persona responsabile del loro accudimento impari a conoscere i principi della detenzione adeguata degli animali.

Art. 31 OFPAN

Forma e durata della formazione con attestato di competenza per la detenzione e l'accudimento di animali

La formazione viene impartita sotto forma di un corso o di un periodo di pratica. Il corso comprende almeno cinque ore di teoria, mentre il periodo di pratica prevede almeno tre settimane di collaborazione nell'accudimento degli animali in un'azienda detentrica di animali.

Art. 32 OFPA

Contenuto della formazione con attestato di competenza per la detenzione e l'accudimento di animali

La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali o competenze pratiche negli ambiti seguenti: basi legali, esigenze particolari delle diverse specie animali, accudimento degli animali, alimentazione, allestimento dell'ambiente nel quale tenere gli animali e allevamento della progenie.